

Bruxelles, 18 febbraio 2026
(OR. en, es, fr)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0132 (COD)

6177/1/26
REV 1 ADD 1

CODEC 196
JAI 180
ASILE 16
FRONT 31

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

**La Spagna ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel
processo verbale del Consiglio**

1. La Spagna è determinata ad attuare il patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che costituisce un traguardo storico nello sviluppo di una politica e di un quadro giuridico globale dell'UE per la gestione dell'asilo e della migrazione. Il regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale (APR), costituisce un elemento cruciale di tale quadro giuridico.
2. La Spagna non sostiene la proposta di modifica dell'APR in esame per quattro ragioni che attengono ad aspetti legislativi, giuridici, operativi e di relazioni esterne.

3. In primo luogo, il regolamento compromette l'integrità del patto. Implica una modifica del patto europeo sulla migrazione e l'asilo ancor prima della sua entrata in vigore, prevista a giugno 2026. Tale modifica è introdotta prima di poter appurare se il nuovo quadro giuridico nel complesso e, in particolare, le nuove disposizioni in merito al concetto di paese terzo sicuro, già contemplato nell'APR concordato alla fine del 2023, funzionano correttamente. Implica inoltre la modifica di uno degli elementi rivelatisi particolarmente sensibili nel raggiungimento di un accordo globale, vale a dire il concetto di paese terzo sicuro. Infine, la proposta in esame non può essere valutata isolatamente, ma piuttosto in stretta connessione con la proposta di regolamento sui rimpatri e i centri di rimpatrio ivi contemplati. La Spagna mantiene una posizione critica nei confronti di tali centri di rimpatrio in paesi terzi.
4. In secondo luogo, la Spagna solleva preoccupazioni di ordine giuridico per quanto riguarda l'inclusione nel testo, della possibilità di concludere intese non vincolanti in tale ambito. Tali intese non consentono di assicurare il rispetto dei diritti e degli obblighi dei richiedenti che saranno trasferiti in un paese terzo. Non vi sono garanzie che i richiedenti in questione ricevano una protezione effettiva conformemente al diritto dell'Unione e a quello internazionale. Inoltre, se tali intese non sono vincolanti, occorre chiedersi in che modo gli Stati membri e i paesi terzi possano essere obbligati a rispettarle. Garantendo esplicitamente la possibilità per la stessa Unione di concludere accordi o intese non vincolanti con paesi terzi in questo ambito, tutti gli Stati membri si assumono un alto livello di responsabilità e un rischio inaccettabile. Sussiste altresì un rischio elevato di contenzioso dovuto alle potenziali violazioni del principio di non respingimento, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I rischi di natura giuridica si estendono anche al possibile impatto delle norme per la determinazione della competenza. A tal proposito, non va esclusa la possibilità che i trasferimenti tra Stati membri nell'ambito del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione vengano sospesi, dal momento che i giudici nazionali potrebbero ritenere che queste persone non debbano essere trasferite in paesi che hanno firmato tali accordi.

5. In terzo luogo, la conclusione di accordi di tale natura da parte dell'Unione o di altri Stati membri con paesi terzi limitrofi della Spagna ha ripercussioni dirette sulle nostre relazioni bilaterali con tali paesi. Il testo prevede un meccanismo di informazione preliminare per gli Stati membri che hanno una frontiera comune. Tuttavia, tale formulazione escluderebbe paesi confinanti cruciali per la Spagna, con i quali altri Stati membri potrebbero concludere accordi senza informare e consultare il nostro paese.
6. In quarto luogo, a livello operativo, la Spagna nutre seri dubbi riguardo alla sua efficacia ed efficienza. Il fatto che il criterio del legame sia facoltativo solleva interrogativi in merito alla sostenibilità del meccanismo. In assenza di vincoli familiari, sociali o economici, la Spagna si domanda quale incentivo avrà la persona trasferita per non provare a fare rientro nell'Unione quando le sue prospettive di vita in un paese terzo sconosciuto sono limitate. Inoltre, l'eventualità che alcuni Stati membri applichino il criterio del legame e altri non lo facciano condurrebbe a un sistema frammentato anziché a un sistema comune. Il rapporto costi-benefici di tale misura è altresì discutibile: non è stata condotta nessuna analisi costi-benefici minimamente oggettiva. Al contrario, esempi simili esistenti ne hanno già dimostrato i costi elevati e i risultati limitati.
7. Alla luce di quanto precede, la Spagna **SI OPPONE** all'adozione del regolamento in esame nei termini proposti.

**La Francia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel
processo verbale del Consiglio**

La Francia vota contro l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Con la modifica che apporta all'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, il testo comporta rischi significativi sul piano operativo, giuridico e politico sia per gli Stati membri che scelgono di rinunciare al criterio del legame che per gli Stati membri che non vorranno farlo e, a maggior ragione, non potranno farlo.

La soppressione del carattere obbligatorio del criterio del legame e, in cambio, la possibilità di concludere accordi o intese con paesi terzi, rimettono di nuovo in discussione equilibri difficilmente raggiunti nel quadro del patto sulla migrazione e l'asilo e costituiscono pertanto un rischio per l'attuazione di quest'ultimo:

- il testo comporta il rischio di aumento dei movimenti secondari, rischio impossibile da valutare prima della presentazione della revisione legislativa in assenza di una valutazione d'impatto preliminare;
- il testo può interferire con l'effettuazione dei trasferimenti tra Stati membri nel quadro del meccanismo Dublino e, di conseguenza, del regolamento (UE) 2024/1351, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione;
- ciò risulta in particolare dalla possibilità di concludere "intese" che, essendo di natura non vincolante, non permetteranno allo Stato membro di disporre di tutte le garanzie necessarie ad assicurare che il richiedente asilo benefici, nel paese terzo nel quale lo Stato membro responsabile intende rimpatriarlo, del livello di protezione richiesto dal concetto di paese terzo sicuro, in particolare un accesso effettivo alla protezione.

La Francia ricorda, infine, la propria opposizione a che tali accordi o intese comportino un finanziamento dell'Unione, in particolare attraverso i fondi per l'azione esterna.
